



BOZZA SCHEMA DI CONVENZIONE

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____ in Catanzaro presso la sede del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, sita in Viale Europa - Cittadella Regionale

DA UNA PARTE

La Regione Calabria, con sede e domicilio fiscale in Catanzaro, Viale Europa - Cittadella Regionale, Codice Fiscale 02205340793, legalmente rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Ing. Giuseppe Iritano, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Dipartimento;

DALL'ALTRA

L'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese denominata ARSAC con sede a Cosenza in Viale Trieste, 93 - Codice Fiscale n. 03268540782, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Fulvia Caligiuri, domiciliata per la carica presso la sede della predetta Azienda

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, entrato in vigore il 14/12/2019;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)

2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la Decisione 92/438/CEE del Consiglio, entrato in vigore il 14/12/2019;

- il Reg. di esecuzione UE 2019/2072 della Commissione che stabilisce le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

- il Regolamento (Ue) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014”;

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”, che ha ridefinito il regime fitosanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 4 comma 2 che stabilisce: “Il Servizio Fitosanitario Nazionale si articola nel Servizio Fitosanitario Centrale, nei Servizi Fitosanitari Regionali per le Regioni a statuto ordinario o speciale e nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano (...) e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'art. 8”;

 La L. R. n. 66/12 che ha istituito l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - (ARSAC), con sede legale in Cosenza in Viale Trieste, 93 - quale ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica e patrimoniale;

VISTO lo schema di Convezione approvato con DGR n. ____ del ____ avente ad oggetto i rapporti tra Regione Calabria ed ARSAC per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale;

PREMESSO CHE

- l'art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, ("Servizi fitosanitari regionali") declina le funzioni e i compiti dei Servizi fitosanitari regionali che operano presso le Amministrazioni delle regioni e rappresentano le autorità deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di cui all'articolo 3 della medesima disposizione;
- con L. R. n. 66/12 e s.m.i. è stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - (ARSAC), con sede legale in Cosenza in Viale Trieste, 93, quale ente strumentale della Regione Calabria, avente tra le proprie finalità l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, formazione, informazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale;
- in particolare, l'art. 2 L.R. n. 66/12 e s.m.i. prevede le funzioni e i compiti di ARSAC;
- con DGR ____ al fine di porre in essere azioni volte all'efficientamento e allo sviluppo dell'agricoltura calabrese e della sua filiera produttiva, è stato approvato lo schema di Convezione concernente i rapporti tra Regione Calabria ed ARSAC per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART.1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 2-DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni due.

ART. 3 – ATTIVITA' DI SUPPORTO AFFIDATE AD ARSAC

1. L'ARSAC assicura attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, le cui competenze sono declinate dall'art. 6 D.Lgs. 2 febbraio 2021 n.19, con riferimento alle attività di seguito specificate:
 - a) attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3 del D.Lgs n° 19 del 2 febbraio 2021;
 - b) controllo dello stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;
 - c) analisi di controllo fitosanitarie di primo livello;
 - d) comunicazione di eventuali ritrovamenti di Organismi Nocivi da quarantena al Servizio Fitosanitario Regionale;
 - e) supporto alla definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
 - f) effettuazione delle indagini di controllo nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031;
 - g) supporto al Servizio Fitosanitario Regionale per i piani di azione per gli organismi nocivi prioritari;
 - h) effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
 - i) attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
 - l) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del pest- status nazionale e alla redazione delle relazioni annuali;
 - k) supporto tecnico per gli adempimenti conseguenti all'attuazione di programmi di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali;
 - l) attività previste dal Piano nazionale dei controlli fitosanitari, nonché dai piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;
 - m) attività volte alla definizione e divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

- n) attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
- o) elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;
- p) attività di controllo, presso i Punti di Entrata.

ARSAC svolgerà, inoltre, funzioni operative per la somministrazione della formazione obbligatoria degli utilizzatori professionali e dei consulenti secondo quanto definito nell'allegato A) della DGR 294/2020.

ART. 4 - OBBLIGHI DI ARSAC

1. ARSAC si impegna:

- a trasmettere tutti i dati necessari all'attività di coordinamento e controllo del Servizio Fitosanitario Regionale nonché quelli necessari a soddisfare gli obblighi nazionali e internazionali;
- a trasmettere dati finanziari dell'attività, al fine della opportuna rendicontazione annua delle spese sostenute nell'attuazione dei compiti affidati dalla presente convenzione;
- a consentire l'accesso alle proprie strutture ai funzionari della Direzione Generale Agricoltura - Servizio Fitosanitario Regionale, al fine dello svolgimento delle attività di controllo;
- a sostenere gli oneri per il rimborso delle spese, risarcimento di perdite o di altri danni o di qualsiasi conseguenza economica negativa derivanti alla Regione in virtù della legislazione nazionale, del diritto comunitario o del diritto internazionale, nonché gli eventuali risarcimenti dei danni causati a terzi, per fatti imputabili ad ARSAC per colpa o imperizia, nello svolgimento delle attività di supporto.

ART. 5 - RISORSE FINANZIARIE

1. Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari provvederà, previa verifica di congruità, all'adozione dei provvedimenti di competenza sulla base delle risorse già disponibili in bilancio e a seguito di rendicontazione prodotta da Arsac in ordine alle spese sostenute.

ART. 6 - INDICAZIONE DEI COORDINATORI DELLE ATTIVITÀ

Il referente per il coordinamento delle attività oggetto della presente è per la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari è il Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale, mentre per l'ARSAC è il Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione.

ART. 7 - ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'ARSAC tiene indenne la Regione Calabria da qualsiasi danno e responsabilità che, a qualunque titolo possono derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione.

ART. 8 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata di anni 2 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti, escludendo una proroga tacita.

ART. 9 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazioni le norme del Codice Civile.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Catanzaro.

Catanzaro li _____

Il Dirigente

Generale

Il Direttore ARSAC

Agricoltura e

Regione Calabria Dipartimento

Agroalimenti

Firmato digitalmente da:

CALIGIURI FULVIA MICHELA

Firmato il 05/09/2025 13:34

Seriale Certificato: 2850144

Valido dal 20/10/2023 al 20/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



giuseppe iiritano
08/09/2025 09:36:11
D550157
GMT+02:00

[Handwritten mark]